

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO

BARILLARI Ó LAPOLLA Ó CAVALLERI

DI SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 2/2017

Genova, 5 Gennaio 2017

Oggetto: GPS su auto aziendali: necessario l'accordo sindacale o l'autorizzazione ministeriale.

Con la circolare n. 2 del 2016, l'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce indicazioni operative circa l'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS su autovetture aziendali .

La norma che disciplina la condizioni di legittimità dell'installazione di tale strumento (art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970) prevede che le procedure autorizzative ó ossia l'accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, l'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro- **non si applicano "agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze"**.

Sino ad ora il ministero aveva considerato l'auto aziendale, comprensiva del sistema GPS, come strumento di lavoro e per tale ragione l'installazione del GPS non richiedeva l'accordo sindacale o l'autorizzazione amministrativa dell'Ispettorato.

Ora, l'Ispettorato ha preso posizione sulla questione e, in maniera diversa e rigida, stabilisce che **le apparecchiature GPS possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro**, posto che *"si può affermare che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione non sono utilizzati in via primaria per l'esecuzione dell'attività , ma rappresentano un elemento "aggiunto" agli strumenti di lavoro per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo o per garantire la sicurezza .*

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03266340102

BANCA D'APPOGGIO: BANCA CARIGE SPA AGENZIA 18

IBAN IT 81 F 06175 01418 000000977380

Ne consegue che, solo in alcuni casi del tutto particolari, ossia:

- **se i sistemi di localizzazione sono installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa** (e cioè la stessa non può essere resa senza ricorrere all'uso di tali strumenti), ovvero
- **se l'installazione è richiesta da specifiche normative** (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.)

si possono ritenere veri e propri strumenti di lavoro, rientranti nell'art. 4, comma 2 L.300/70 per cui **si può prescindere sia dall'accordo con le organizzazioni sindacali che dai procedimenti autorizzativi** previsti dalla legge come sopra citati.

Posto quanto sopra e considerata la gravità delle sanzioni in caso di mancato accordo, vi preghiamo di controllare ed adeguare tali dispositivi alla luce della nuova interpretazione.

Auspucando di aver fatto cosa gradita andando a ribadire l'argomento, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Ragg. BARILLARI ó LAPOLLA
Dott. CAVALLERI**